

INFORMAZIONI PER IL CANDIDATO SUL RILASCIO DEL GREEN PASS

Come e quando può essere rilasciato il Green Pass?

Lo possono ottenere:

- coloro che hanno ricevuto la prima dose di vaccino (si riceve dopo 15 giorni dalla somministrazione)
- coloro che hanno effettuato un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
- coloro che possiedono un certificato vaccinale (servono due dosi in Europa)
- coloro che possono dimostrare di essere guariti dal COVID.

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19. La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Si potrà ricevere una notifica o un avviso via email o via SMS che il certificato è pronto.

Come ottenere il green pass?

Si può visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

- tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (SPID/CIE)
- Scaricando AppImmuni: apre una nuova finestra o App IO: apre una nuova finestra
- Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, accendendo mediante il proprio speed.

Per chi non dispone di strumenti digitali.

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il recupero della propria Certificazione verde COVID-19. Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dall'infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

Casi particolari:

- Candidati in possesso di certificazione medica attestante l'esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, con validità massima fino al 30.09.2021, rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale (circolare del Ministero della salute del 04.08.2021 N. 35309): devono produrre opportuna certificazione attestante l'esito negativo del tampone effettuato non oltre 48 ore prima dalla data della prova.
- Candidati in possesso di certificazione attestante l'esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19, con validità massima fino al 30.09.2021, in quanto partecipanti alla sperimentazione del vaccino ReiThera (somministrazione di una o due dosi, circolare del Ministero della salute del 05.08.2021 n. 35444). Non sono tenuti a sottoporsi a tampone entro 48 ore prima dalla prova, ma devono esibire il certificato di esenzione temporanea rilasciato dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione (redatta secondo i criteri indicati dalla circolare del Ministero della Salute n. 35444/2021). La circolare n. 35444/2021 prevede infatti che il certificato di esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 rilasciato ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione

del vaccino Reithera consente a questi ultimi “l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105”. In sostanza, fino al 30 settembre 2021 il loro certificato di esenzione temporanea è “equivalente” al Green Pass.

- 1° settembre 2021 – aggiornamento dal Ministero

Coloro che siano muniti di certificato di esenzione vaccinale per accedere ai servizi di cui al comma 1, art.3 del decreto legge del 23 luglio n.105 del 2001 e conformemente a quanto previsto nella circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021, dovranno presentare la relativa certificazione contenente:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). I candidati che posseggono la suddetta certificazione di esenzione non dovranno compilare nessuna delle scelte contenute nell'autocertificazione da presentare il giorno del test ma dovranno compilare solo la restante parte. Gli stessi faranno riferimento ai singoli atenei presso i quali sosterranno la prova con riguardo alla verifica del certificato di esenzione e all'attuazione delle precauzioni da adottare nel caso di specie.

In generale, tutte le informazioni sulle certificazioni verdi si trovano sempre al link:

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>. Supporto e informazioni sono reperibili con il numero verde 800 91 24 91 e all'indirizzo mail: cittadini@dgc.gov.it.

Per i candidati che provengano dall'estero o i candidati italiani che rientrino in Italia dall'estero, informazioni sugli obblighi previsti sono reperibili ai seguenti link:

<http://www.viaggiasesicuri.it/>

<https://www.governo.it/it/coronavirus-informazioni-rientro-Italia>

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5580_0_file.pdf

Ordinanza Ministero della Salute del 29 luglio 2021 con gli elenchi dei Paesi suddivisi per rischio COVID.

Aggiornamento del 30 agosto 2021 - Ministero

Si rammenta e si ribadisce che il giorno del test d'accesso **sarà possibile partecipare alle selezioni solo se in possesso di una certificazione (nello specifico certificazione verde COVID - 19 - EU digital COVID Certificate nei tipi disponibili tutti con QR code) che comprovi l'inoculazione:**

- di una dose vaccinale, valida dopo 15 giorni (se il vaccino è in unica dose)
- oppure una delle due dosi, valida dopo 15 giorni (se il vaccino prevede due dosi e si è inoculata solo la prima)
- o di entrambe le dosi (ciclo completo non più vecchio di 9 mesi)

- oppure la guarigione dall'infezione non oltre i 6 mesi dalla data del test.

In alternativa, è possibile effettuare un tampone (test molecolare o antigenico con risultato negativo), effettuato non oltre le 48 ore.

N.B. Si segnala che le certificazioni verdi ante 1° luglio 2021 sono sostituite dalle nuove: se sei in possesso di una vecchia certificazione ante 1° luglio 2021, consulta il seguente sito <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html>, scarica il nuovo certificato e sostituisci la tua vecchia certificazione con la nuova in formato digitale. Vedi anche <https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

Nel caso del tampone molecolare o rapido **deve essere effettuato in struttura autorizzata per il rilascio certificazione con QR code** con questa tempistica:

- Prova Medicina e Odontoiatria - 3 settembre 2021 → **tampone 1 o 2 settembre 2021.**